

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA**

Approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 06 del 23/02/2026

Sommario

CAPO I	4
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA	4
Art. 1: Regole generali	4
Art. 2: Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia	4
Art. 3: Digitalizzazione dei contratti pubblici e utilizzo di Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate	5
Art. 4: Acquisti in adesione a convenzioni/accordi quadro di centrali di committenza	6
Art. 5: Definizione della procedura di selezione del contraente, valore stimato dell'appalto, divieto di frazionamento	6
Art. 6: Tutela delle imprese di minori dimensioni	7
Art. 7: Costi della manodopera e Contratti collettivi nazionali di Lavoro	7
Art. 8: Obblighi di pubblicità e trasparenza	7
Art. 9: Principio di rotazione	8
Art. 10: Fasce di importo per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e aree merceologiche	9
Art. 11: Deroga all'obbligo di rotazione	9
Art. 12: Affidamento dell'appalto	10
Art. 13: Stipula contratto e pubblicazione	10
Art. 14: Termine dilatorio	10
Art. 15: Esecuzione anticipata	10
Art. 16: Garanzie	10
Art. 17: Certificato di regolare esecuzione	11
CAPO II: AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA	11
Art. 18: Affidamenti diretti	11
Art. 19: Esplorazioni del mercato	11
Art. 20: Determina di affidamento	11
Art. 21: Requisiti da richiedere all'operatore economico	12
Art. 22: Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto	12
Art. 23: Anomalia dell'offerta	13
Art. 24: Controllo dei requisiti	13
CAPO III: AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA	14
Art. 25: Procedure negoziate	14
Art. 26: L'iter procedimentale	14
Art. 27: Le fasi della procedura	14
Art. 28: Determina a contrarre	14
Art. 29: Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare	15

Art. 30: L'indagine di mercato	15
Art. 31: Individuazione degli operatori economici da invitare	16
Art. 32: Anomalia dell'offerta	16
Art. 33: Invito alla procedura	16
Art. 34: Il contenuto della lettera d'invito.....	17
Art. 35: Criteri di aggiudicazione	17
Art. 36: Termine di conclusione della procedura negoziata	17
Art. 37: Entrata in vigore	17

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1: Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché le forniture ed i servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta (determina a contrarre, lettera d'invito o determina a contrarre con contestuale aggiudicazione) il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. L'accertamento deve derivare da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, l'importo dell'appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione o, ancora, le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa. Non è necessario l'accertamento dell'interesse transfrontaliero certo se si aderisce a convenzioni.
3. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito anche "Codice"), le disposizioni del codice dei contratti.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 2: Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano

autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
 - m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:
- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3: Digitalizzazione dei contratti pubblici e utilizzo di Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate

1. Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti ed enti concedenti di utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) tutte le procedure di affidamento - compresi gli affidamenti sottosoglia e gli affidamenti diretti - nonché tutte le

procedure relative all'esecuzione dei contratti pubblici.

E' consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC per gli affidamenti diretti inferiori ai 5.000 euro¹.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 450, Legge 296/2006, è obbligatorio gestire il contratto per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro tramite piattaforme di e-procurement che dispongano di mercati elettronici. L'utilizzo della piattaforma SATER dell'Agenzia regionale Intercent-ER e/o MEPA gestito da CONSIP è raccomandato e va utilizzato come strumento preferenziale.

Art. 4: Acquisti in adesione a convenzioni/accordi quadro di centrali di committenza

1. Per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro – IVA esclusa – deve essere preliminarmente verificata l'esistenza di Convenzioni/accordi quadro Intercent-ER e/o MEPA CONSIP di servizi e forniture eventualmente idonei. Solo nel caso in cui tutte le verifiche abbiano esito negativo, è possibile avviare procedure di acquisto autonome, indicando nel provvedimento di affidamento l'esito negativo di dette verifiche. Inoltre secondo il parere ANAC n.54 del 16/10/2024 è altresì possibile procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzioni o accordi quadro quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi.

2. Per l'affidamento in adesione a Convenzioni o Accordi/quadro non è necessaria la decisione a contrarre ma si procede direttamente con determinazione di affidamento diretto mediante adesione alla convenzione, indicando nell'atto gli elementi minimi di cui all'art 17 comma 2 del Codice.

3. In caso di affidamento diretto in adesione a Convenzioni o Accordi quadro non è necessario attestare nella determinazione di affidamento l'assenza di interesse transfrontaliero certo.

Art. 5: Definizione della procedura di selezione del contraente, valore stimato dell'appalto, divieto di frazionamento

1. Per definire la corretta procedura di selezione del contraente da seguire, è necessario partire dalla individuazione del valore stimato dell'appalto. Ai sensi dell'art. 14 commi 4 e 8 del Codice il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati del suddetto art. 14.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. Gli affidamenti diretti sono previsti nei seguenti casi:

- art. 50 comma 1 lettera a): affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- art. 50 comma 1 lettera b): affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

3. L'individuazione del corretto valore stimato dell'appalto, necessario per la corretta acquisizione del CIG,

¹ Comunicato ANAC 18.06.2025.

costituisce anche presupposto necessario ai fini dell'inserimento in programmazione triennale; infatti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice, il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b). Ai sensi dell'art. 37 comma 2 il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).

Art. 6: Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 7: Costi della manodopera e Contratti collettivi nazionali di Lavoro

1. Agli affidamenti di importo sotto le soglie europee, anche mediante affidamento diretto, si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti relative all'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile (art. 11 D. Lgs. 36/2023) e dei costi della manodopera (art. 41 co 13 e 14 D. Lgs 36/2023), fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali.

Art. 8: Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti pubblicano i documenti iniziali di gara, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nel caso degli affidamenti diretti, la determinazione di affidamento costituisce l'atto unico in cui sono ricompresi la decisione di contrarre e la contestuale aggiudicazione; essa individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli economico-finanziari e tecnico-professionali.

2. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

La trasmissione dei dati avviene mediante compilazione delle apposite schede messe a disposizione all'interno delle PAD. Nel caso degli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000,00 euro la trasmissione alla BDNCP avviene mediante compilazione delle schede disponibili sulla Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le PAD e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti o enti concedenti. A tal fine, nei documenti di indizione della procedura inviati alla BDNCP per la pubblicazione occorre inserire un collegamento ipertestuale al sito Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o l'ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.

4. Le stazioni appaltanti pubblicano altresì in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di

pubblicazione obbligatoria². In particolare vanno pubblicati i documenti di gara, che comprendono, almeno:

- Determina a contrarre
- Bando/avviso di gara/lettera di invito
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale
- Condizioni contrattuali proposte,

nonchè, per le procedure ove è prevista una Commissione giudicatrice, l'atto di nomina della stessa e i CV dei componenti, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Per gli affidamenti diretti, i documenti di gara sono solitamente sintetizzati nella decisione a contrarre con contestuale aggiudicazione, che è pertanto oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente- Sottosezione bandi di gara e contratti.

6. Per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è altresì obbligatoria la pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione. Nelle procedure negoziate, l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Negli affidamenti diretti, la decisione a contrarre con contestuale aggiudicazione assolve il suddetto obbligo.

Art. 9: Principio di rotazione

1. L'ASP Terre D'Argine si impegna a rispettare il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta in via generale il divieto di affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente.

4. In applicazione della previsione dell'art. 49, comma 3 del Codice, la rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 10 del presente regolamento.

5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica la necessità di pubblicare sulla piattaforma, per le procedure negoziate, un avviso di indagine di mercato.

Per le procedure attivate previo ricorso al mercato elettronico dovrà essere prevista la partecipazione di tutti gli operatori economici presenti all'interno dello specifico CPV individuato e all'interno dello specifico bando di iscrizione. Ricorrendo queste fattispecie, potrà essere invitato a partecipare anche l'operatore uscente.

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

² Individuati nell'Allegato 1 della deliberazione ANAC n. 264/2023 come modificata e integrata con delibera n.601/2023.

Art. 10: Fasce di importo per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e aree merceologiche

1. Per le procedure sottosoglia di acquisizione di lavori, servizi e forniture (inclusi i servizi di ingegneria e architettura) sono identificate le seguenti fasce di importo, entro ciascuna delle quali deve essere disposta la rotazione dell'operatore economico uscente (ossia il non affidamento del contratto successivo).

Lavori

Fascia	Importo
A1	pari a € 5.000 sino a € 10.000
B1	da € 10.001 sino a € 19.999
C1	da € 20.001 sino a € 39.999
D1	da € 40.000 sino a € 149.999
E1	da € 150.000 sino a € 309.600
F1	da € 309.601 sino a € 619.200
G1	da € 619.201 sino a € 999.999
H1	da € 1.000.000 sino a € 5.403.999 e comunque ai valori soglia vigenti nel tempo

Servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura) e Forniture

Fascia	Importo
A2	pari a € 5.000 sino a € 10.000
B2	da € 10.001 sino a € 19.999,
C2	da € 20.001 sino a € 39.999
D2	da € 40.000 sino a € 139.999
E2	da € 140.000 sino a € 216.600 e comunque ai valori soglia vigenti nel tempo

3. Il settore merceologico e/o di servizi si intende definito dalle prime 4 cifre del CPV di riferimento (XXXX0000-Y).³ Per la categoria di opere si farà riferimento all'Allegato II.12 del Codice.

Art. 11: Deroga all'obbligo di rotazione

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 6, ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice è possibile derogare al principio di rotazione in casi debitamente motivati.

Il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (D. Lgs. 209/2024) al ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni da inserire, quali motivazioni, nel

³ Si richiama anche quanto affermato dal Consiglio di Stato, con il Parere n. 361/2018, ovvero che per stesso settore merceologico debba intendersi non soltanto l'affidamento – o l'invito – di una commessa identica a quella immediatamente precedente, bensì anche commesse appartenenti a settori merceologici analoghi.

provvedimento di affidamento:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative;
 - b) verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa;
2. E' altresì consentito derogare al principio di rotazione nel caso di affidamenti di importi inferiori a 5.000,00 euro, IVA esclusa.

Art. 12: Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore a € 40.000, come previste dall'art. 24, co. 3, del presente regolamento.

Art. 13: Stipula contratto e pubblicazione

1. In caso di utilizzo delle piattaforme telematiche (MEPA/CONSIP; SATER; INTERCENT-ER) il contratto è stipulato in forma elettronica tramite le piattaforme medesime e pubblicato tramite interoperabilità tra piattaforma e BDNCP gestita da ANAC.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti eventualmente effettuati in deroga all'obbligo di digitalizzazione di cui agli artt. 21 sgg. Del D. Lgs. 36/2023 di importo inferiore a 5.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, provvedendo comunque ad ottemperare agli obblighi di comunicazione dei dati alla BDNCP di ANAC.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto.

Art. 14: Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 15: Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, da effettuarsi secondo quanto previsto all'articolo 21 del presente regolamento, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 16: Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, l'ASP TDA non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento

dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà dell'ASP non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

Art. 17: Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, l'ASP TDA può adottare il certificato di regolare esecuzione o certificato di conformità, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione o certificato di conformità è emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

CAPO II: AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 18: Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti (ordine diretto di acquisto e trattativa diretta) consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999, per i servizi e le forniture e 149.999 per i lavori, al netto dell'IVA.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza correlati al principio del risultato (art. 1 del Codice) e che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 19: Esplorazioni del mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 20: Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto, è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

a) l'oggetto dell'affidamento;

- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (*se richiesti*)

Art. 21: Requisiti da richiedere all'operatore economico

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 22: Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
2. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti generali previsti dal Codice dei contratti (artt. 94 e 95)
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato del possesso dei requisiti speciali ove richiesti;
 - per quanto riguarda i requisiti generali per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro, nella determina di affidamento si dà atto che la stazione appaltante ha acquisito le dichiarazioni sostitutive da parte dell'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali, delle verifiche effettuate su DURC, dando atto inoltre che si procederà alle ulteriori verifiche secondo le modalità previste all'art. 24 del presente Regolamento;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione ovvero delle motivazioni che consentono la deroga;
 - del CIG, acquisito tramite l'invio alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni relative all'affidamento tramite scheda AD5 (per affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro) o scheda AD3 (per gli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro) e fino a 140.000 euro (compresi) nel caso di beni e servizi o fino a 150.000 euro (compresi) in caso di lavori;
 - dell'assolvimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP mediante inserimento nella Determinazione di affidamento del link specifico alla stessa;
 - dell'assenza di interesse transfrontaliero certo, da attestare anche in relazione all'esiguità del valore dell'appalto, delle sue peculiari caratteristiche, ecc.;
 - del nominativo del RUP;
 - degli elementi essenziali del contratto;
 - della copertura finanziaria;
 - delle modalità di stipula del contratto.
3. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 comma 3.
4. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 23: Anomalia dell'offerta

1. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.

Art. 24: Controllo dei requisiti

1. L'assenza di cause di esclusione automatica (art. 94 del Codice), esclusione non automatica (art. 95) e il possesso dei requisiti di partecipazione (artt. 100 e 103) sono verificati attraverso la consultazione del FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) secondo quanto disposto dagli artt. 24 e 99 del Codice e dalla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e relativi Allegati, per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00.

2. L'ASP TDA utilizza il FVOE per le verifiche sugli operatori economici gestiti, che consente, tra l'altro, di utilizzare gli stessi controlli sull'operatore per più procedure di affidamento e anche per le verifiche di mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione.

In base all'art. 99 comma 3-bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE, e previa acquisizione della dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'operatore, è possibile disporre la determinazione di affidamento, che è immediatamente efficace. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del DPR n. 445/2000, ossia tramite richiesta agli operatori economici di dichiarazioni sostitutive.

3. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti di appalti di valore inferiore € 40.000,00 attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'attestazione può essere resa utilizzando il DGUE o un modello semplificato messo a disposizione dall'ASP.

4. L'ASP TDA, prima dell'affidamento, procede alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

5. Per tutti gli altri requisiti l'ASP procederà alla verifica con cadenza annuale, effettuando il sorteggio pari al 10% degli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro effettuati entro il 31.12 di ciascun anno.

Il sorteggio nella percentuale stabilita, da effettuarsi con arrotondamento all'unità superiore, viene svolto attraverso apposita applicazione della Regione Emilia Romagna (<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) a partire da un elenco numerato degli affidamenti diretti effettuati con riferimento all'ordine cronologico di numerazione attribuito alla determinazione di affidamento.

6. Le operazioni di sorteggio e di controllo verranno effettuate dal Servizio Affari generali alla presenza del Direttore e del Responsabile Finanziario Contabile o suo eventuale sostituto.

7. Dei controlli effettuati va dato atto con apposito verbale sottoscritto digitalmente dal Direttore e assunto al protocollo generale dell'Asp. Le operazioni di sorteggio verranno effettuate entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di adozione delle determinazioni di affidamento diretto. Le operazioni di verifica e controllo dovranno essere avviate nei successivi 30 giorni dal sorteggio.

8. L'ASP Terre D'argine verifica con le suddette modalità a campione l'assenza di tutte le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice, le cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice, ove previsti e, in particolare:

- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
- certificato casellario giudiziale dei soggetti con legale rappresentanza, collegio sindacale, organi di vigilanza, direttori tecnici
- eventuali carichi pendenti
- ottemperanza L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
- comunicazione antimafia (per attività a rischio infiltrazione).

9. Le verifiche successive a campione di cui al presente articolo e comma, saranno effettuate dalla stazione appaltante mediante inserimento nel FVOE del CIG dell'affidamento da verificare.

10. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento. Nel caso di contratto ancora in essere, oltre a quanto sopra riportato la Stazione Appaltante procede altresì alla risoluzione del contratto e all'escussione della eventuale garanzia definitiva.

CAPO III: AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 25: Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.

3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 26: L'iter procedimentale

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre o atto equivalente che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.

4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10, ove esistenti a seguito di manifestazione di interesse.

Art. 27: Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo o procedure;
- b) inviti agli operatori;
- c) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- d) la stipula del contratto.

Art. 28: Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta

- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato II.1. del Codice dei Contratti;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'assolvimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP mediante inserimento nella Determinazione di affidamento del link specifico alla stessa;
- l'assolvimento degli obblighi di trasparenza mediante inserimento del link alla sotto-sezione di Amministrazione Trasparente dove saranno pubblicati gli atti di gara;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 29: Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione e delle fasce di importo contemplate dall'art. 10 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico MEPA gestito da CONSIP (ai sensi dell'art.1, comma 450, Legge 296/2006) o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna. L'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.

Art. 30: L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla BDNCP dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità

sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 29 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- il Responsabile Unico di Progetto e/o di Fase, se nominato;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 31: Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'ASP oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 32: Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 54 del Codice.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2, del Codice.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 33: Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, l'ASP Terre d'Argine procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati

contemporaneamente.

Art. 34: Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (*oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori*: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 35: Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

Art. 36: Termine di conclusione della procedura negoziata

La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
 3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
 4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 37: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.

